

COMUNE DI MATERA

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ALBO UNICO DELLE PERSONE IDONEE ALL'UFFICIO DI SCRUTATORE DI SEGGIO ELETTORALE - ART. 9, LEGGE 30 APRILE 1999, N.120

IL SINDACO

Visto che ai sensi dell'art.1 della legge 8 marzo 1989, n.95, come modificato dall'art.9 della legge 30 aprile 1999, n.120, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n.101 del 3 maggio 1999, ogni Comune della Repubblica è tenuto ad istituire un unico albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale comprendente i nominativi degli elettori che presentino apposita domanda;

rilevato che, a tal fine, entro il mese di ottobre di ogni anno, nell'albo pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici, deve essere affisso un apposito manifesto;

INVITA

gli elettori, che desiderano essere inseriti nell'Albo delle persone idonee all'ufficio di scrutatore di seggio elettorale, a presentare domanda entro il 30 novembre 2024 presso questo Comune.

Si precisa che l'inclusione nel predetto Albo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) essere elettore del Comune;
- b) avere assolto agli obblighi scolastici.

Sono inoltre esclusi dalle funzioni di scrutatore di seggio elettorale coloro che si trovino nelle condizioni di cui all'art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il D.P.R. 16 maggio 1960, n.570, ed all'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n.361*.

I modelli di domanda sono disponibili presso l'ufficio informazioni del Comune oppure possono essere scaricati direttamente dal sito "www.comune.mt.it" Servizi – Ufficio Elettorale - Avvisi e Bandi.

Per ogni altra informazione gli interessati possono rivolgersi al personale addetto all'Ufficio Elettorale Comunale.

MATERA 1 OTTOBRE 2024

IL SINDACO
dott. Domenico BENNARDI

* Ai sensi dell'art.23 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi amministrativi comunali e dell'art.38 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidenti di Ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario le persone che appartengono alle seguenti categorie:

- a) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
- b) gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
- c) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
- d) i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
- e) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.